

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo. Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i> ) .....	406
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	409

##### SEDE CONSULTIVA

*Martedì 15 luglio 2014. — Presidenza del  
vicepresidente Raffaele RANUCCI.*

#### **La seduta comincia alle 13.55.**

##### **Disciplina generale sulla cooperazione internazio- nale per lo sviluppo.**

**Nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla III Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole  
con osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il vicepresidente Raffaele RANUCCI, *relatore*, avverte che la Commissione è chiamata a rendere alla Commissione affari esteri della Camera il parere sul nuovo testo, risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, del disegno di legge in titolo.

Ricorda preliminarmente che il tema della riforma della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo è stato ampiamente dibattuto nelle ultime legislature. La cornice normativa è infatti at-

tualmente ancora quella della legge 26 febbraio 1987 n. 49 e dal relativo regolamento di attuazione, adottato con d.P.R. 12 aprile 1988, n. 177. Da allora, tuttavia, la realtà della cooperazione allo sviluppo è profondamente mutata – come ricorda la stessa relazione introduttiva al disegno di legge del Governo – di modo che una riforma è diventata necessaria, per adattare lo strumento normativo a una nuova era delle relazioni internazionali, fermo il principio che la cooperazione è funzionale alla promozione della pace e dello sviluppo internazionale.

Riferisce quindi che il provvedimento si compone di 33 articoli, suddivisi in sette Capi.

Il Capo I (artt. 1-3) contiene i principi fondamentali e le finalità della cooperazione allo sviluppo.

Il Capo II delinea gli ambiti di applicazione del provvedimento.

Per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione, segnala innanzitutto l'articolo 5, comma 3, in base al quale rientrano nella cooperazione in ambito multilaterale anche le iniziative di aiuto pubblico allo sviluppo concordate tra il Governo italiano e le istituzioni e organizzazioni di integrazione regionale; e l'ar-

articolo 7, in base al quale l'aiuto pubblico allo sviluppo si realizza nella forma della cooperazione bilaterale attraverso progetti e iniziative a dono, finanziati, oltre che dallo Stato, anche da enti pubblici e da enti locali.

Si sofferma quindi sull'articolo 9, che tratta del partenariato territoriale e prevede che i rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome relativi alla cooperazione allo sviluppo si svolgano nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legge in esame o in altre leggi dello Stato o da esse desumibili, nonché nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione; che, ai fini dell'adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale sulla base della loro potestà legislativa, le disposizioni della presente legge sono principi di riferimento; che resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 2003, n. 131; che le regioni e le province autonome e gli enti locali possono attuare iniziative di cooperazione allo sviluppo, previo parere favorevole del Comitato congiunto di cui all'articolo 21, di norma avvalendosi dell'Agenzia di cui all'articolo 17; che le regioni, le province autonome e gli enti locali devono comunicare preventivamente al ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia sopra richiamata le attività di partenariato territoriale da esse finanziate e programmate, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, commi 1 e 4, e dell'inclusione delle attività stesse nella banca dati di cui all'articolo 17, comma 9; e che nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente, per gli interventi volti alle finalità di cui al provvedimento in esame, le regioni e le province autonome provvedono anche all'esecuzione e all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione.

Il Capo III (artt. 11-16) disciplina l'indirizzo politico, il governo e il controllo della cooperazione.

L'articolo 12, nel prevedere un documento triennale di programmazione e di indirizzo, dispone che su di esso sia acquisito il parere della Conferenza unificata. Inoltre, l'articolo prevede una relazione del ministro sulle attività di cooperazione per lo sviluppo, disponendone la trasmissione anche alla Conferenza unificata.

L'articolo 15 istituisce il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), del quale fanno parte il presidente del Consiglio dei ministri e i ministri competenti. È previsto che alle riunioni del comitato, quando sono trattate questioni di loro competenza, siano invitati anche il presidente della Conferenza delle regioni e i presidenti di regione o di provincia autonoma.

L'articolo 16 istituisce il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, del quale fanno parte tra gli altri, anche rappresentanti delle regioni e delle province autonome.

Il Capo IV (artt. 17-21) disciplina l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e il Comitato congiunto per la Cooperazione allo sviluppo.

In particolare, l'articolo 21 istituisce il Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo, presieduto dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, alle cui riunioni partecipano, senza diritto di voto, quando si tratta di questioni di loro competenza, anche un rappresentante della Conferenza delle regioni e un esponente delle associazioni rappresentative delle autonomie locali.

Il Capo IV-*bis*, introdotto durante l'esame in sede referente, si compone di un solo articolo, il 21-*bis*, in base al quale la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo.

Il Capo V (artt. 22-28) disciplina i soggetti della cooperazione allo sviluppo, la partecipazione della società civile e i partenariati internazionali.

In particolare, l'articolo 22 individua tra i soggetti del sistema della cooperazione allo sviluppo anche le regioni, le province autonome e gli enti locali.

L'articolo 24, a sua volta, disciplina le azioni di cooperazione allo sviluppo poste in essere dagli enti territoriali.

Il Capo VI, infine, contiene le norme transitorie e finali.

In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*).

I senatori Roberto RUTA (PD) e Lionello Marco PAGONCELLI (FI-PdL) preannunciano il loro voto favorevole sulla proposta di parere del presidente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

**La seduta termina alle 14.10.**

ALLEGATO

**Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo  
(nuovo testo C. 2498 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge del Governo C. 2498, approvato dal Senato, recante « Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo »;

ricordato che:

l'articolo 117 della Costituzione prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto, oltre che della Costituzione, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (primo comma); che lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di politica estera e rapporti internazionali dello Stato e rapporti dello Stato con l'Unione europea (secondo comma, lett. *a*)); che i rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni sono invece materia di legislazione concorrente dello Stato e delle regioni (terzo comma); che le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza (quinto comma); e che nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (nono comma);

all'attuazione dell'articolo 117, quinto e nono comma, della Costituzione, sull'attività internazionale delle regioni, ha provveduto l'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che:

gli articoli 9 (partenariato territoriale) e 24 (regioni ed enti locali) del provvedimento in esame disciplinano i rapporti internazionali e le attività delle regioni relativi alla cooperazione allo sviluppo;

in particolare, l'articolo 9, comma 1, prevede, al primo periodo, che « I rapporti internazionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, relativi alla cooperazione allo sviluppo, si svolgono nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella presente legge o in altre leggi dello Stato o da esse desumibili, nonché nel rispetto della competenza esclusiva statale in materia di politica estera e di rapporti internazionali dello Stato, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione »; e, al secondo e al terzo periodo, che: « Ai fini dell'adozione delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano volte a disciplinare le iniziative di cooperazione e di solidarietà internazionale sulla base della loro potestà legislativa, le disposizioni della presente legge sono principi di riferimento. Resta fermo quanto previsto dalla legge 5 giugno 2003, n. 131 »;

l'articolo 9, comma 3, prevede che « Nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente, per gli inter-

venti volti alle finalità di cui alla presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono anche all'esecuzione ed all'attuazione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, ai sensi e nel rispetto del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione »;

l'articolo 24, comma 1, prevede che « Le azioni di cooperazione allo sviluppo promosse dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali si svolgono nel rispetto dei principi della presente legge e delle leggi regionali e delle province autonome di cui all'articolo 9, comma 1 »,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* all'articolo 9, comma 1, valuti la Commissione l'opportunità: al primo periodo, di esplicitare i principi fondamentali (ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, ultimo periodo, della Costituzione) posti dal provvedimento in esame o da altre leggi dello Stato per la legislazione (concorrente) delle regioni in materia di rapporti internazionali relativi alla cooperazione allo sviluppo; al secondo periodo, di sostituire la locuzione « principi di riferimento » con la seguente: « principi fondamentali » (in conformità con la previsione del sopracitato articolo 117, terzo comma, ultimo periodo, della Costituzione, in base al quale nelle materie di legisla-

zione concorrente spetta allo Stato la determinazione dei « principi fondamentali »); al terzo periodo, di verificare il pieno coordinamento tra le disposizioni del provvedimento in esame in materia di attività internazionale delle regioni e quelle di cui all'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (il cui contenuto viene interamente fatto salvo dal testo in esame);

*b)* all'articolo 9, comma 2, valuti la Commissione l'opportunità, a fini di maggiore chiarezza, di sostituire le parole: « secondo quanto disposto dal comma 1 del presente articolo » con le seguenti: « e nei limiti di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo »;

*c)* all'articolo 9, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il comma 3, che, da una parte, ribadisce quanto già disposto dal citato quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione e, dall'altra parte, lo interpreta restrittivamente (infatti il quinto comma della Costituzione stabilisce che « nelle materie di loro competenza » le regioni e le province autonome provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, mentre il comma 3 del testo in esame prevede che le stesse vi provvedano « nelle materie rientranti nella loro potestà legislativa concorrente »);

*d)* valuti infine la Commissione di merito la possibilità di sopprimere il comma 1 dell'articolo 24, il cui contenuto appare già incluso nell'articolo 9, cui del resto lo stesso articolo 24 rinvia.